

WEBINAR A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO SPORT E FISCO

Venerdì 29 maggio 2020

PROGRAMMA

1. Le nuove scadenze di versamento alla luce delle proroghe di cui agli articoli 61 e 62 del D.L. 18/2020, così come modificato in sede di conversione dalla L. 27/2020, dagli articoli 18 e 21 del D.L. 23/2020 e degli articoli 126 e 127 del D.L.34/2020.
2. Le indennità ai collaboratori sportivi di cui all'articolo 96 del D.L. 18/2020 , così come modificato in sede di conversione dalla L. 27/2020, dell'articolo 98 del D.L. 34/2020;
3. Le novità in materia di svolgimento delle assemblee sociali contenute nell'articolo 106 del D.L. 18/2020, così come modificato in sede di conversione dalla L. 27/2020;
4. Ulteriori novità introdotte dal D.L.34/2020.

1 - Le nuove scadenze di versamento

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER PARTICOLARI SOGGETTI (art.61 D.L. 18/2020)

La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti già prevista dal D.L. 9/2020 dello scorso 2 marzo prevista per il settore turistico alberghiero, è stata estesa, ad opera dell'articolo 61 del D.L. 18/2020, anche ad altri soggetti, tra i quali sono stati annoverate le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, così come ulteriormente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 12/E del 18 marzo 2020.

1 - Le nuove scadenze di versamento

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER PARTICOLARI SOGGETTI (art.61 D.L. 18/2020)

Questi soggetti, oltre a potersi avvalere della proroga generalizzata prevista dall'articolo 60 che compete a tutti i contribuenti e che ha spostato i versamenti in scadenza il 16 marzo direttamente al 20 marzo 2020, godono di una ulteriore proroga dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo compreso dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

1 - Le nuove scadenze di versamento

ULTERIORE PROROGA DEI VERSAMENTI (art.21 D.L. 23/2020)

Tutti i versamenti in scadenza al 16 marzo 2020 e precedentemente rinviati al 20 marzo 2020, sono stati ulteriormente rinviati al 16 aprile 2020.

1 - Le nuove scadenze di versamento

NOVITA' E MODIFICHE CONTENUTE NEL D.L. 34/2020 (art.127)

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sporti-ve, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:

- relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.

In relazione a tutti i soggetti che beneficiano della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

INDENNITA' PER I COLLABORATORI SPORTIVI (art.96 del D.L.18/2020)

Il Decreto Legge 18/2020 ha previsto una 'indennità "una tantum" di 600 euro (nel limite di disponibilità di 50 milioni di euro), riconosciuta per il mese di marzo 2020, ai titolari di rapporti di collaborazione in corso al 23 febbraio 2020 e ancora esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 (ossia al 17 marzo 2020).

Il rapporto di collaborazione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere stato attivato presso le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate, nonché presso società e associazioni sportive dilettantistiche

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

INDENNITA' PER I COLLABORATORI SPORTIVI (art.96 del D.L.18/2020)

Devono inoltre sussistere i seguenti requisiti:

- a) le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020 (ossia al 17 marzo 2020), nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
- b) gli altri organismi sportivi devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

INDENNITA' PER I COLLABORATORI SPORTIVI (art.96 del D.L.18/2020)

L'indennità in questione non può essere richiesta (in quanto non cumulabile) da coloro i quali:

- hanno già richiesto una delle prestazioni e delle indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 (ossia una delle altre indennità “una tantum”);
- hanno percepito il reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

In particolare, viene specificato che tale indennità non può essere riconosciuta a favore dei collaboratori sportivi dotati anche di partita iva, rientranti nell'agevolazione di cui all'articolo 27 del D.L. 18/2020.

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

INDENNITA' PER I COLLABORATORI SPORTIVI (art.96 del D.L.18/2020)

Tra le altre cause che impediscono di richiedere l'indennità in questione:

- aver percepito redditi da lavoro autonomo;
- aver percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- essere titolari di pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati.

Per poter ottenere l'indennità prevista occorre presentare la domanda, entro il 30 aprile 2020, attraverso la piattaforma informatica, direttamente a Sport & Salute S.p.A.

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

INDENNITA' PER I LAVORATORI SPORTIVI (art. 98 D.L. 34/2020)

La norma prevede anche per i mesi di aprile e maggio 2020, l'erogazione di una indennità di 600 euro (analoga a quella prevista per marzo 2020 dal "DL Cura Italia" per la quale viene incremento di 30 milioni di euro il limite di spesa) in favore dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paraolimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paraolimpico, i cui compensi rientrano nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

INDENNITA' PER I LAVORATORI SPORTIVI (art. 98 D.L. 34/2020)

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza; inoltre essa non è cumulabile con le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del “DL Cura Italia”.

La somma è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2020, e senza necessità di ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020.

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

ALTRE INDENNITA' A FAVORE DEI COLLABORATORI NEL MONDO SPORTIVO

Indennità a favore di professionisti e co.co.co. (art. 27 D.L. 18/2020)

A favore dei professionisti con partita iva al 23 febbraio 2020 e dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (e quindi privi di cassa previdenziale privata) viene riconosciuta una indennità “una tantum” di 600 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali). Per la richiesta occorre presentare domanda all’Inps, che avrà a disposizione una dote di 203,4 milioni di euro.

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

ALTRE INDENNITA' A FAVORE DEI COLLABORATORI NEL MONDO SPORTIVO

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (art. 28 D.L.18/2020)

A favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

ALTRE INDENNITA' A FAVORE DEI COLLABORATORI NEL MONDO SPORTIVO

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020.

1) Indennità per il mese di aprile 2020

L'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinati requisiti, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

ALTRE INDENNITA' A FAVORE DEI COLLABORATORI NEL MONDO SPORTIVO

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

ALTRE INDENNITA' A FAVORE DEI COLLABORATORI NEL MONDO SPORTIVO

2) Indennità per il mese di maggio 2020

L'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili. L'indennità è incrementata a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

ALTRE INDENNITA' A FAVORE DEI COLLABORATORI NEL MONDO SPORTIVO

- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di al-meno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra *i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento*). A tal fine il contribuente presenta la domanda all'Inps, che li trasferisce all'Agenzia delle Entrate, la quale, dopo aver effettuato le opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti richiesti, comunica all'Inps l'esito degli accertamenti effettuati.

2 - Le indennità ai collaboratori sportivi

ALTRE INDENNITA' A FAVORE DEI COLLABORATORI NEL MONDO SPORTIVO

Termine per la presentazione delle domande per le indennità per marzo 2020: decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del DL “Rilancio”, si decade dalla possibilità di richiedere all’INPS le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020. Il 3.6.2020 è, quindi, l’ultimo giorno per presentare la domanda per l’indennità di marzo 2020.